

COMUNE DI AMELIA

Regolamento comunale per la disciplina del mercatino dell'artigianato tradizionale artistico Amerino

INDICE:

- Articolo 1: Ambito di applicazione**
- Articolo 2: Istituzione del mercatino**
- Articolo 3: Tipologie merceologici**
- Articolo 4: Soggetti ammessi:**
- Articolo 5: Orario di svolgimento**
- Articolo 6: Spazi disponibili**
- Articolo 7: Domande di partecipazione**
- Articolo 8: Assegnazione degli spazi**
- Articolo 9: Cause di esclusione**
- Articolo 10: Canone per la concessione del posteggio**
- Articolo 11: Revoca del posteggio**
- Articolo 12: Sanzioni**
- Articolo 13: Entrata in vigore**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 dell' 8 novembre 2022, modificato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 19 dicembre 2023*

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di istituzione, organizzazione e svolgimento del “Mercatino dell’Artigianato tradizionale Artistico Amerino”, che per brevità di seguito verrà definito “Mercatino”, il quale è destinato alla vendita di articoli di produzione propria, espressione delle capacità manuali e della creatività artistica degli operatori locali, da intendersi quale strumento atto a favorire l’incontro della domanda e dell’offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali, aventi la finalità di creare luoghi di forte attrattiva sociale, culturale per i residenti e i turisti, nonché quale strumento volto a valorizzare i prodotti degli artigiani e artisti amerini.
2. La disciplina dell’attività di cui al presente regolamento viene emanata ai sensi e nel rispetto dei principi previsti dagli articoli 3, 7, 7 bis e 13 del decreto legislativo n. 267/2000;
3. L’esercizio dell’attività di cui all’oggetto non è assoggettabile:
 - Alle norme sul commercio in sede fissa (D.Lgvo 114/1998);
 - Legge regionale in materia di commercio: L.R. 10/2014.
4. Costituiscono parte integrante del presente regolamento, i seguenti allegati:
 - Allegato A: n.2 planimetrie

Articolo 2

Istituzione del mercatino

E’ istituito il mercatino: “mercatino dell’artigianato tradizionale artistico Amerino”.

Il mercatino si terrà ogni seconda domenica del mese, in Amelia, presso il “Chiostro Boccarini”, ad eccezione dei mesi estivi in cui avrà luogo presso Piazza G. Marconi. Quanto al mese di dicembre avrà luogo anche la terza domenica del mese, salva la ricorrenza di un motivo di interesse pubblico

Articolo 3

Tipologie merceologiche:

1. Nel mercatino è consentita la vendita di prodotti delle seguenti tipologie:
 - Prodotti dell’artigianato artistico locale, opere dell’ingegno a carattere creativo;
 - Ricami, merletti, pizzi,
 - Lavori di decoupage, ceramiche,
 - Lavorazioni di metalli, bigiotteria e assemblaggio;
 - Lavorazioni del vetro, del legno, di stoffe, filati e ferro;
 - Opere di pittura, scultura.
2. È fatto divieto di vendita e/o scambio delle seguenti tipologie di beni:
 - Oggetti preziosi;
 - Esplosivi e le armi di qualsiasi genere o tipo;
 - Oggetti di antiquariato;
 - Tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei beni culturali;
 - Animali;
 - Materiale pornografico.

Articolo 4

Soggetti ammessi

1. Possono esercitare l'esposizione e la vendita delle proprie opere:
 - Persone fisiche maggiorenni residenti in Italia o appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea;
 - Persone fisiche maggiorenni non appartenenti ad uno degli Stati dell'Unione Europea, in regola con il permesso di soggiorno;
 - Associazioni ONLUS.

Ciascun concessionario può ottenere un solo posteggio.

Articolo 5

Orario di svolgimento

1. L'orario di svolgimento del mercatino è dalle ore 8.30 alle ore 18.00, la seconda domenica di ogni mese, ad eccezione del mese di dicembre in cui avrà luogo anche la terza domenica del mese, salva la ricorrenza di un motivo di interesse pubblico.
2. L'allestimento del rispettivo posteggio da parte di ogni singolo operatore deve essere effettuato entro le ore 8.30 e lo stesso va mantenuto in funzione fino alle ore 18.00. L'accesso degli operatori all'area del mercatino è consentito fra le ore 7.00 e le ore 8.00, mentre l'area occupata deve essere lasciata libera e sgombra da qualsiasi materiale entro le ore 20.00.
3. L'attività di vendita è consentita soltanto nell'ambito del mercatino e nell'orario di svolgimento del medesimo.
4. È vietato il commercio in forma itinerante all'interno dell'area del mercatino.
5. È vietato l'uso da parte degli espositori di qualsiasi apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.

Articolo 6

Spazi disponibili

1. L'esatta localizzazione degli spazi disponibili è meglio evidenziata nelle planimetrie allegate.
2. I posteggi hanno una dimensione standard di 2x3 metri.
3. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore di quella loro assegnata, debbono lasciare lo spazio destinato al passaggio di almeno 1 metro fra un banco e l'altro, non possono scambiare il posto.
4. Tutte le attrezzature destinate al mercatino devono essere rimosse al termine dello svolgimento del medesimo.
5. I Concessionari devono rigorosamente ripulire dai rifiuti il proprio spazio, alla chiusura del banco;
6. L'area in cui si svolge il mercatino è, ai fini di legge e di regolamento, area pubblica, anche per quanto concerne i profili di controllo e sanzionatori.
7. In caso di assenza, il titolare dello spazio assegnato, deve comunicare tempestivamente al Comune (a mezzo pec/e-mail) l'assenza e le connesse motivazioni.

Articolo 6 bis

Variazioni

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi, la loro localizzazione, la diversa ubicazione del mercatino disposte per motivo di interesse pubblico, per comprovata necessità e/o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e potranno essere adottate con delibera di Giunta Municipale.

2. La Giunta Municipale ha anche la facoltà per motivo di interesse pubblico, per comprovata necessità e/o cause di forza maggiore, individuare diverse o ulteriori giornate in cui tenere il mercatino.

Articolo 7 **Domande di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione deve essere redatta utilizzando l'apposito modello.
2. La presentazione della domanda di partecipazione, implica l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 8 **Assegnazione degli spazi**

1. Gli spazi saranno assegnati dal Responsabile del SUAP, sulla base dell'attività istruttoria condotta dall'ufficio del medesimo, e della graduatoria, avente durata annuale.
2. L'assegnazione non è soggetta a rinnovo tacito e ha durata annuale.
3. La stesura della graduatoria è effettuata sulla base del seguente criterio: ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo le modalità specificate al comma 4.
4. Al fine di assicurare la presenza degli operatori dei diversi materiali, in deroga al criterio di cui sopra, nella graduatoria deve essere assicurata l'assegnazione dello spazio almeno ad un operatore per ciascuno dei seguenti materiali: legno, vetro, stoffe, filati, pittura, metalli, ceramiche, ferro.
5. Laddove per uno dei materiali suddetti non dovesse pervenire alcuna domanda, il relativo posteggio sarà assegnato alla lavorazione dei materiali meno rappresentata.

Articolo 9 **Cause di esclusione**

1. Non è sanabile e comporta l'esclusione dalla procedura di assegnazione:
 - l'arrivo al Protocollo delle domande fuori dai termini e con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 7;
 - la mancata sottoscrizione della domanda;
 - la mancata trasmissione del documento di identità;
 - l'omissione, l'illeggibilità e la non identificabilità di uno degli elementi identificativi del richiedente.

Articolo 10 **Canone per la concessione del posteggio**

1. I titolari degli spazi assegnati sono tenuti a pagare il relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico, le cui modalità sono stabilite dal vigente regolamento comunale disciplinante il canone mercatale, salvo eventuali agevolazioni o riduzioni previste dall'art. 33, comma II del medesimo regolamento.

Articolo 11 **Revoca del posteggio**

1. Il posteggio sarà revocato qualora:

- a) viene accertata la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, ivi inclusa quella concernente l'obbligo di ripulire dai rifiuti il proprio spazio, alla chiusura del banco;
- b) mancato pagamento canone mercatale;
- c) mancata presenza al mercato per 3 domeniche, in cui lo stesso è previsto, consecutive senza giustificato motivo;
- d) mancata corrispondenza dei prodotti esposti e messi in vendita alle tipologie previste nel presente regolamento.

Articolo 12

Sanzioni

1. Per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni, quando non sia espressamente contemplato e diversamente disposto e non costituisce reato ai sensi del codice penale o di altre leggi speciali, si applicano i principi di cui agli articoli 7 e 7 bis del Decreto legislativo 267/2000 e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 689/1981.

2. La violazione delle norme di cui al presente regolamento comporta l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Articolo 13

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione ai mercatini che si svolgeranno successivamente all'approvazione del regolamento medesimo.

2. Per quanto dallo stesso non disciplinato, si rinvia e si applicano, in quanto compatibili le disposizioni contenute nel Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche del Comune di Amelia.

